TRIBUNALE DI RIMINI-Volontaria giurisdizione

PROPOSTA DI ACCORDO AI CREDITORI PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Nell'interesse di RIZZO MARCO

OCC: Organismo di Composizione della Crisi della Romagna -Gestore incaricato: dott.ssa Amati Monica

***** *****

Il sottoscritto **RIZZO MARCO** nato a Salerno (SA) il 7/4/1982 (RZZMRC82D07H703Y) residente in Rimini (RN) Via Ferruccio Garavaglia n.1, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Gaudenzi (GDNGNN65T49G479X) e dall'Avv. Silvia Andruccioli (NDRSLV70A56H294M), elettivamente domiciliato presso il loro studio in Riccione (RN) V.le Ceccairni n.134, giusta procura redatta su foglio separato allegato in calce come parte integrante, con richiesta di ricevere comunicazioni e/o notificazioni a al seguente numero fax 0541606336 o via

PEC: giovanna.gaudenzi@ordineavvocatirimini.it

silvia.andruccioli@ordineavvocatirimini.it

ESPONE

NOMINA DEL GESTORE DELLA CRISI

Il sig. Rizzo Marco presentava istanza di sovraindebitamento presso l'Occ della Romagna in data 7/1/2020 prot. 16/2020 e nella relazione allegata all'istanza per la nomina del gestore della crisi il debitore esponeva, in breve

sunto, quanto segue.

L'istante risiede a Rimini (doc.1) ed è dipendente con contratto a tempo indeterminato, presso l'AUSL della Romagna (docc.2-3); ha due figli minori, Michele nato a Rimini in data 8/10/2012 che frequenta la classe III elementare presso l'istituto Rodari di Rimini Via Q. Quagliati n.9, e Sara nata a Rimini il 7/2/2016 che frequenta la scuola materna presso la scuola dell'infanzia Celle di Rimini Via del Quadrifoglio n.6, entrambi nello stato di famiglia della madre Cecchini Eleonora.

La compagna, Cecchini Eleonora, è dipendente con contratto a tempo indeterminato della coop. SOLE soc. Coop. Sociale di Rimini (docc. 4-5)

"La situazione dell'indebitamento nasce dalle seguenti fonti :

A) indebitamento personale verso ISTITUTI BANCARI (UNICREDIT spa) (docc.6-7-8)

B) indebitamento personale verso SOCIETA' FINANZIARIE (AGOS DUCATO, ora IFIS NPL srl; COMPASS spa) (docc.9-10-11-12)

C) Agenzia delle Entrate- Riscossione (doc. 13)

D) Regione Emilia Romagna (rif. doc.13)

I) CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Rizzo Marco nell'anno 2007 da Salerno si è trasferito a Rimini per motivi di lavoro, insieme al fratello Francesco.

All'epoca trovavano casa insieme e, lavorando entrambi a Rimini, utilizzavano un'unica autovettura. Quando però l'istante è stato richiesto a Novafeltria, ha dovuto necessariamente acquistare un'altra autovettura per recarsi al lavoro. Per questo ha richiesto ed ottenuto un finanziamento di euro

10.000,00 ad AGOS Ducato (finanziamento al consumo n.37651217715322 con apertura di credito a tempo indeterminato -fido- da utilizzarsi mediante carta di credito ad uso rotativo -cd. revolving) (rif. docc. 9-10). Acquistava dunque l'atv Nissan Micra tg. CM861DP, poi ceduta il 26/10/2016 per il prezzo di euro 870,00, all'indomani dell'acquisto, intervenuto in data 24/10/2016 dell'atv. Opel Zafira Adam AG tg. BK253HT, necessaria perché più adeguata, nella capienza, alla famiglia Rizzo all'epoca composta da 4 persone come di seguito meglio precisato. (rif. doc.20)

Nel mentre l'istante aveva iniziato una relazione sentimentale con Cecchini Eleonora, sua attuale compagna e madre dei suoi due figli, con la quale iniziava la convivenza nell'anno 2011.

Dapprima, i due abitavano in Rimini alla Via Genghini n.8, con contratto di locazione al canone mensile dichiarato di euro 450,00 oltre spese condominiali mensili di euro 60,00 ca. La convivenza si interrompeva nell'anno 2015 per poi riprendere nell'anno 2016. Ad ogni modo, nonostante le difficoltà economiche incontrate, come di seguito puntualmente rappresentate, l'istante non ha mai interrotto il contributo alle spese e mantenimento familiare continuando a parteciparvi al 50%.

All'inizio della convivenza (anno 2011), la sig.ra Cecchini già prestava attività lavorativa di OSS.

Anche il sig. Rizzo svolgeva l'attività di OSS. Dal 2007 al 2010 aveva lavorato presso la casa di riposo Oasi Serena di Viserbella dalla quale si era dimesso in data 20/11/2010 nella prospettiva di una maggiore stabilità lavorativa, essendo stato chiamato dall'AUSL di Rimini in qualità di vincitore di concorso cosicchè, anche se a tempo determinato (18 mesi), in data

22/11/2020 iniziava il rapporto lavorativo in ambito pubblico presso l'ospedale di Novafeltria. Gli si era aperta, dunque, la possibilità di ottenere, in un futuro prossimo, un contratto a tempo indeterminato nella struttura pubblica.

L'attesa si rivelava, però, più lunga del previsto in considerazione del blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione cosicchè dal 17/5/2012 al 31/10/2012 il Rizzo è rimasto disoccupato.

In data 1/11/2012 e fino al 30/11/2013, l'istante ha ripreso l'attività lavorativa di OSS presso strutture private con la cooperativa sociale Sollievo, dapprima distaccato per lavoro a Modigliana (FC) e poi a Villa Quick a Riccione. Dopo di che, dal 2/12/2013 al 31/10/2014 veniva finalmente inserito in struttura pubblica, in virtù del concorso a suo tempo sostenuto, ma era chiamato presso l'ospedale Maggiore di Bologna (assunto dall'AUSL di Bologna), pertanto il Rizzo doveva sostenere spese per lavoro pendolare che non aveva programmato nella gestione delle sue entrate (trasporto e pasti).

In quel periodo, e precisamente il 27/5/2013, per affrontare le spese, il Rizzo, che già aveva in essere il finanziamento AGOS Ducato (rif. doc.9) contratto per l'acquisto dell'autovettura ancor prima di iniziare la convivenza con la Cecchini, si rivolgeva a COMPASS Banca spa per un prestito con carta di credito n.134280945041480 con limite di utilizzo di euro 3.000,00 e termine del finanziamento al 1/7/2016 (rif. doc. 11)

Quando, nel novembre 2014 veniva finalmente destinato all'ospedale di Rimini ove tutt'ora svolge la propria attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato (rif. docc. 2-3, il Rizzo poteva contare su una maggior somma disponibile per rientrare dei debiti contratti, non dovendo più affrontare spese

di trasporto ed extra.

Al termine di quello stesso anno, e precisamente il 19/12/2014, con l'aiuto economico del padre, sig. Cecchini Domizio, e l'accensione di mutuo ipotecario con rata mensile di euro 474,31 (doc.16) la sig.ra Cecchini Eleonora acquistava l'immobile ad uso civile abitazione sito in Rimini alla Via Turchetta n.54, ove veniva stabilita la residenza della famiglia, e la somma prima versata quale canone di locazione veniva da quel momento dalla stessa versata quale rata di mutuo(rif. docc.16 e 26). Va detto che il 7/6/2019il mutuo era rinegoziato e la rata mensile era ridotta a euro 411,10 (rif. doc.16),

Tutte le altre spese gravavano per lo più sul Rizzo.

Stabilita nella nuova casa, la coppia entrava in crisi e veniva interrotta la convivenza. Confidando in una crisi temporanea anche alla luce del fatto che la sig.ra Cecchini, all'epoca era in attesa di Sara, e che Michele era ancora piccolo, il "suocero", sig.Cecchini Domizio, ospitava Rizzo Marco presso la propria abitazione in Rimini Via Garavaglia n.1, dove questi iscriveva la propria residenza e dove tutt'ora risulta residente benchè, di fatto, sin dalla nascita di Sara (il 7/2/2016), egli sia ritornato a vivere con la compagna e i figli.

I preparativi e l'inizio della convivenza, la nascita non programmata e ravvicinata dei due figli, Michele (nato a Rimini il 8/10/2012) e Sara (nata a Rimini il 7/2/2016), le riduzioni dello stipendio per il congedo parentale (riduzione delle stipendio al 30% per 6 mesi e successivamente congedo non retribuito) usufruito sia dalla Cecchini che dal Rizzo per fronteggiare le esigenze dei figli, il periodo di disoccupazione, il costo di lavoro pendolare a Bologna per un intero anno all'indomani della nascita del figlio Michele, hanno determinato un susseguirsi di spese che il Rizzo ha cercato di affrontare

ricorrendo sia a società finanziarie quali AGOS DUCATO e COMPASS Banca spa, come sopra evidenziato, ed infine, non potendo più sostenere il pagamento mensile di due rate di finanziamento -appesantito dall'utilizzo della carta di credito "revolving"-, si rivolgeva al circuito bancario richiedendo ed ottenendo da Banca UNICREDIT spa, il 7/4/2014, il prestito personale n.13822491 di euro 12.479,90 con cui estingueva i precedenti finanziamenti contratti con le finanziarie, e precisamente il finanziamento con AGOS DUCATO carta revolving conto pim 37651217715322 all'epoca di euro 6.897,00 e con COMPASS Banca spa all'epoca di euro 2.905,00, gravandosi di un'unica rata mensile di euro 214,00 con decorrenza 12/5/2014 per un totale di 96 rate; presso Unicredit Banca veniva aperto al Rizzo il conto corrente n.103151216 affidato per euro 1.500,00. Di lì ad un anno, però, il Rizzo però necessitava ed otteneva un ulteriore finanziamento UNICREDIT (prestito personale n.6153962 del 31/5/2015 con scadenza 30/4/2025) pattuendo il pagamento della rata con cessione dello stipendio cui corrispondeva, pertanto, la decurtazione della rata mensile di euro 170,00. Quest'ultimo prestito era in parte utilizzato per l'estinzione del finanziamento Agos Ducato con bonifico di euro 6.292,05 del 8/5/2015 (doc.22), ed in parte lasciato a disposizione della famiglia per il suo fabbisogno. Successivamente, però, in seguito alla nascita di Sara il 7/2/2016, le spese familiari aumentavano e il Rizzo per farvi fronte - unitamente alle rate di rientro dei prestiti contratti-, in data 15/3/2016 accendeva nuovo finanziamento con COMPASS BANCA spa di euro 7.000,00 collegato alla carta di credito n.134280945041480 (doc.11) da rimborsare con il versamento di n.60 rate mensili di euro 170,00 e richiedeva a UNICREDIT un finanziamento personale (n.17336512) di euro 35.000,00 da rimborsare

con 120 rate mensili da euro 376,00 cadauna, con il quale estingueva nell'immediatezza il prestito personale n.16957186 di euro 5.000,00 erogato dal medesimo istituto bancario pochi mesi prima (precisamente in data 11/5/2016) (rif. doc.7).

L'istante riattivava anche la carta revolving AGOS DUCATO alle cui spese doveva far fronte con una rata mensile di euro 362,00. Infatti, il prestito personale di euro 5.000,00 concesso da Unicredit spa dal 11/5/2016 al 15/11/2016 nell'attesa della erogazione del più ampio prestito di euro 35.000,00, gravava sul bilancio del Rizzo con una rata mensile di euro 274,00 (rif. doc.7).

Il Rizzo, nella ferma convinzione di potersi rimettere in carreggiata con le proprie forze, non aveva condiviso con la compagna la gravità della situazione finanziaria che stava attraversando e il reiterato ricorso al credito cui si vedeva costretto; senza rendersene conto, nel giro di pochi anni, il Rizzo si è sovraindebitato e non riesce più a pagare i debiti contratti aumentati in modo significativo anche a causa degli alti tassi di interesse.

Non nasconde il ricorrente che nei momenti più disperati, non potendo contare su un lavoro integrativo al primo in quanto ciò è vietato ai pubblici dipendenti, talvolta si è affidato alla" fortuna" nella speranza di recuperare quella liquidità necessaria per fronteggiare le spese e gli impegni immediati. Per questo motivo dagli estratti conto bancari e postali depositati si rinvengono, dal dicembre 2016 al febbraio 2017, accrediti conseguenti a vincite, ma sono numerosi anche gli addebiti per giocate on line. Al riguardo è doveroso prendere atto che lo stesso Rizzo, nell'acquistare consapevolezza dell'irragionevole comportamento tenuto, richiedeva la disattivazione del sito

con la clausola da "giocatore dipendente" in modo tale da scongiurare anche solo la possibilità di riattivarlo.

Su prelievi che possono destare perplessità si precisa che il prelievo del 7 luglio 2014 da Barcellona e' stato fatto dal Rizzo che si trovava a Barcellona in vacanza con la famiglia (unica vacanza fatta con la compagna e il figlio)

Negli anni 2016 e 2017 saltano all'occhio numerosi prelievi che importano l'azzeramento, di volta in volta, dei fondi in conto corrente. Tali prelievi erano dovuti al fatto che il Rizzo per effettuare i pagamenti utilizzava la carta di credito e al momento dell'accredito dello stipendio l'importo veniva pressoche' interamente assorbito dal debito originato con la carta di credito Unicredit e l'eventuale residuo veniva prelevato e custodito dal Rizzo in casa per le disponibilità' quotidiane e per ogni eventualità.

II) SITUAZIONE LAVORATIVA, PATRIMONIALE E FAMILIARE

Il Sig. Rizzo Marco dal 1/11/2014 è assunto con contratto a tempo indeterminato presso l'AUSL della Romagna e svolge la propria attività presso l'ospedale di Rimini. Egli percepisce uno stipendio mensile di euro 1.300,00 ca. come risulta dai CUD e dai prospetti paga che si producono (rif. docc. 2-3); sul punto si precisa che il maggiore importo risultante dai prospetti paga dei primi mesi 2020 è dovuto a conguagli, e per i mesi di aprile e maggio agli incentivi COVID 19.

Allo stato lo stipendio del Rizzo è gravato dal novembre 2016 da una cessione volontaria di euro 170,00 mensili in relazione al prestito personale n.6153962 contratto con UNICREDIT spa (rif. docc.7-8) e dal giugno 2019 dal pignoramento di 1/5 promosso da COMPASS spa (RGE 695/2019 Tribunale di Rimini- udienza di assegnazione fissata per il 7/10/2020) (rif.

doc.15), con accantonamento di euro 235,44 fino all'aprile 2020 e dal maggio 2020 di euro 238,40 al mese. Ad oggi (13/9/2020) è stata pertanto accantonata la somma complessiva di euro 3.543,44 (infatti la maggior somma accantonata da giugno a settembre 2019, è stata riaccreditata nel mese di ottobre 2019).

Il Rizzo non è sposato ma semplicemente accompagnato con la sig.ra Cecchini Eleonora; quest'ultima, dal 3/4/2015, è assunta con contratto a tempo indeterminato presso SOLE soc. Coop. Sociale con sede in Gatteo (FC) Via della Cooperazione nn.8/10, e percepisce un reddito mensile di euro 1.400,00 ca., per 13 mensilità, come risulta dai prospetti paga prodotti (rif. doc.5).

I due, insieme ai figli minori Michele e Sara, oggi rispettivamente di 8 e 4 anni, vivono nella casa di proprietà della sig.ra Cecchini Eleonora sita in Rimini Via Turchetta n.54, acquistata dalla medesima in parte con l'aiuto economico del di lei padre ed in parte con la stipula del mutuo ipotecario che la stessa ha acceso a tale finalità e per il quale versa una rata mensile di euro 480,00 ca. (rif. doc.16).

La sig.ra Cecchini Eleonora partecipa al bilancio familiare con il proprio lavoro e mettendo a disposizione della famiglia l'intero suo reddito al netto della rata di mutuo di euro 480,00 ca. come sopra indicato.

Le spese mensili sostenute dalla famiglia sono elencate e quantificate nel prospetto allegato al doc. 17.

Incidono sul bilancio familiare anche le spese per l'acquisto sigarette in quanto il Rizzo è fumatore.

Le risorse economiche del sig. Rizzo sono peggiorate dopo luglio 2019

a causa della ridotta disponibilità finanziaria dovuta alla trattenuta mensile di euro 240,00 ca. per il pignoramento del quinto dello stipendio effettuato dal creditore Compass spa; trattenuta che si è aggiunta alla cessione volontaria di euro 170,00 mensile pattuita per il rientro del finanziamento Unicredit n.6153962 del 31/5/2015 (rif. docc. 2,7,15).

- Il Sig. Rizzo dichiara di non aver avuto accesso a procedure regolate dalla citata L. 3/2012 né ha subito impugnazioni di atti dispositivi e/o azioni revocatorie.

- Il Sig. Rizzo dichiara di aver prodotto tutto quanto richiesto dal Collegio Gestore, compresi tutti gli estratti conto bancari. Dichiara, altresì, di non aver effettuato atti di disposizione del patrimonio nell'ultimo quinquennio, ad eccezione della cessione dell'atv tg.BK253HT venduta a Compro auto per l'importo minimo di euro 45,00 (doc.18), ma non è un atto in frode ai creditori essendo invece stato motivato a tutela del patrimonio perché tale cessione ha evitato al Rizzo le spese di demolizione di detta autovettura che avrebbe altrimenti necessitato l'intervento antieconomico della sostituzione del motore.

- Il Sig. Rizzo rappresenta che, rispetto alla situazione patrimoniale indicata nella domanda di sovraindebitamento, è stata medio tempore definita la successione della madre ed ha fornito al gestore visura catastale dalla quale risulta l'intestazione a suo favore di 1/27 di immobile ad uso civile abitazione sito in Salerno. Quota che in base ai valori forniti dai dati OMI, si quantifica in euro 4.550,00 tenuto anche

conto della vetustà e che l'immobile necessita di interventi di manutenzione (doc.19)

- Il sig. Rizzo è intestatario dell'atv Volkswagen tg. DC822DT immatricolata nel luglio 2006 e del valore inferiore a euro 2.500,00, nonché del motociclo Piaggio Liberty tg. BD90946, immatricolato nell'anno 2001, acquistato nell'anno 2015 per euro 150,00 ed oggi di valore nullo perché fuori mercato e in pessime condizioni (doc.20). L'autovettura è necessaria al Rizzo per recarsi al lavoro e per la famiglia.

III) GIUDIZI PENDENTI

1) E' in corso esecuzione mobiliare presso terzi RGE 695/2019 avanti al Tribunale di Rimini (udienza di approvazione riparto e assegnazione fissata al 7/10/2020 dott.ssa Polchi) promossa da COMPASS spa per il pignoramento del quinto dello stipendio da luglio 2019 per circa euro 240,00 ca. mensili. In caso di perfezionamento dell'accordo, verrebbero tutti messi a disposizione dei creditori, nelle percentuali a ciascuno spettanti (rif. doc.15).

2) E' in corso opposizione all'esecuzione RGE 695 sub2/2019 avanti al Tribunale di Rimini (prossima udienza di discussione della sospensiva 23/9/2020 dott.ssa Polchi) promossa da Rizzo Marco nei confronti del creditore procedente COMPASS spa in relazione al pignoramento presso terzi di cui al precedente punto 1) (rif. doc.15)

3) E' in corso opposizione agli atti esecutivi RGE 695 sub 2019 avanti al Tribunale di Rimini (prima udienza 23/9/2020 dott.ssa Polchi) promossa

da COMPASS spa nei confronti di Rizzo Marco avverso il provvedimento di condanna alle spese pronunciato dal GE con ordinanza emessa a definizione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi RGE 695 sub 1/2019 promossa da Rizzo Marco vs COMPASS spa (rif. doc.15). Con ordinanza del 23/5/2020 il GE ha dichiarato cessata la materia del contendere nel procedimento RGE 695-1/2019 ed ha condannato parte opposta (COMPASS spa) al pagamento a parte opponente (RIZZO MARCO) delle spese processuali liquidate in euro 900,00 oltre accessori di legge, per l'importo complessivo a credito di Rizzo Marco calcolato in euro 1.313,21.

4) E' in corso causa di opposizione a decreto ingiuntivo n.449/2020 emesso dal Giudice di Pace di Rimini su richiesta della soc. IFIS NPL spa, cessionaria AGOS Ducato spa; data di trattazione fissata al 4/12/2020 GdP dott. Santini (rif. doc.14).

IV) PROCEDIMENTO AVANTI ALL'OCC

Dopo il deposito dell'istanza seguivano vari incontri con l'OCC, che procedeva alla circolarizzazione del passivo, volta altresì a stabilire il contenuto della presente proposta di accordo coi creditori.

Più precisamente, in accordo con l'OCC nominato, veniva prodotta documentazione afferente la ricostruzione del passivo presso i creditori: Agenzia delle Entrate-Riscossione, Unicredit spa, IFIS NPL srl (cessionaria Agos Ducato) e Compass spa.

Il gestore procedeva all'accesso alle banche dati tra cui Banca d'Italia e CRIF, ad Agenzia delle Entrate-Riscossioni, alla richiesta dell'Anagrafe

tributaria presso Agenzia delle Entrate e richiesta di accesso dati INPS; teneva conto della visura ipocatastale nazionale e della successiva visura catastale comunicata dal debitore (doc.25 e rif. doc. 19).

Venivano altresì richiesti gli estratti conto bancari del debitore per ricostruirne la solvibilità nel quinquennio e tutta documentazione necessaria al fine di redigere la relazione ex L. 3/2012.

Per valutare la fattibilità dell'accordo il gestore richiedeva anche i prospetti paga della sig.ra Cecchini Eleonora e il contratto di compravendita dell'immobile ove è stabilita la famiglia e il piano di ammortamento e dati relativi al mutuo fondiario stipulato per l'acquisto (rif. docc. 5, 16)

Si è segnalato che il Rizzo non ha subito protesti; non ha subito condanne penali né ha carichi pendenti (doc.26).

A causa della sospensione delle attività nel periodo di lockdown e alle difficoltà comunque incontrate anche nei mesi successivi per ricevere la precisazione del credito, l'istruttoria si è purtroppo protratta sino al 25 agosto 2020, giorno in cui UNICREDIT spa -creditore di maggior "peso"- ha finalmente consegnato la documentazione necessaria attestante l'ammontare del proprio credito.

V) CREDITORI CUI è RIVOLTO L'ACCORDO

1) **OCC** per il compenso e spese vive e di mantenimento della procedura

Debito in prededuzione € 4.302,56 (inclusi accessori)- sarà versato per intero in prededuzione

2) **Studio legale Gaudenzi-Andruccioli** per compenso e spese per **assistenza legale**

alla procedura di sovraindebitamento

Debito in prededuzione € 2.918,24 (inclusi accessori) -sarà versato per intero in prededuzione

3) **Agenzia delle Entrate-Riscossioni** (ADER) per le cartelle di pagamento notificate per **REGIONE EMILIA ROMAGNA** per tasse automobilistiche non pagate anni 2016-2017

Debito in privilegio € 429,58 (di cui euro 17,96 per aggi Agenzia riscossione ed euro 411,62 per Regione Emilia Romagna)

Importo offerto: intero € 429,58

Debito in chirografo € 133,59 (di cui euro 16,84 per aggi e spese Agenzia riscossione ed euro 116,75 per Regione Emilia Romagna)

Importo offerto 43,23

Percentuale di definizione offerta 32,36%

4) **COMPASS SPA** (tenuto conto che è l'unico creditore pignorante al momento, gli si offre una somma maggiore rispetto agli altri creditori chirografari)

Debito complessivo precisato: € 10.917,81

Importo offerto: € 3.534,00

Percentuale di definizione offerta 32,36%

Va segnalato che il debito verso COMPASS potrebbe essere ridotto a € 9.604,60 per effetto

della compensazione del credito del Rizzo -per rifusione spese legali liquidate dal GE con ordinanza di definizione della opposizione agli atti esecutivi RGE 695-1/2019- qualora diventasse definitiva detta ordinanza opposta da COMPASS con opposizione agli atti esecutivi (RGE 695-3/2019). Nel caso la maggior somma rimarrebbe a beneficio di tutti i creditori chirografari in concorso tra loro

5) **IFIS NPL SPA**

(cessionaria AGOS

Ducato spa)

Debito complessivo: € 4.575,06

Importo offerto: € 1.481,50

Percentuale di definizione offerta: 32,36%

6) **UNICREDIT**

SPA

Debito complessivo: € 53.315,17

Importo offerto: € 17.253,80

Percentuale di definizione offerta: 32,36%

7) **STUDIO LEGALE GAUDENZI ANDRUCCIOLI** per competenze e spese legali per assistenza giudiziale nei procedimenti pendenti

a) per assistenza e difesa nei procedimenti pendenti descritti *infra*

Euro 754,49 (studio e opp. a decreto ingiuntivo IFIS NPL srl e rimborso anticipazioni euro 76,00- RG 449/2020 GdP Rimini)

Euro 679, 95 (studio e costituzione esecuzione presso terzi RGE 695/2019 Trib.

Rimini-creditore procedente COMPASS spa)

Euro 1.313,21 (liquidate con ordinanza GE opp. 617 cpc RGE 695-1/2019 Trib. Rimini promossa da Rizzo)

Euro 679,95 (studio e costituzione opp 617 cpc RGE 695/2019 Trib. Rimini promosso da Compass spa)

Euro 1.313,21 (opp. 615 c.p.c. RGE 695-2/2019 Trib. Rimini promossa da Rizzo. Compensi quantificati in applicazione dei medeismi parametri utilizzati dal GE nella liquidazione dell'opposizione 617 cpc RGE 695-1/2019)

Debito declassato in chirografo per rinuncia al privilegio da parte dei professionisti: € 4.740,81 (inclusi accessori) di cui euro 76,00 per anticipazioni

Importo offerto: 1.534,13

Percentuale di definizione offerta: 32,36%

Il pagamento, in misura ridotta, dei creditori avverrà grazie alle entrate da lavoro dipendente. A tal fine dovrà procedersi allo scioglimento della cessione del quinto dello stipendio il cui prelievo va a favore di Unicredit Banca spa

Il Rizzo si dichiara sin d'ora disponibile a dare consenso affinchè i pagamenti avvengano anche direttamente dal datore di lavoro, se ritenuto di maggiore garanzia per i creditori e dunque su richiesta degli stessi.

La somma complessivamente messa a disposizione della massa creditoria ammonta pertanto ad Euro 31.497,04 =, inclusi Euro 200,00= (in prededuzione) a titolo di imposta di registro del decreto di omologa ed eventuali spese di procedura (anche per pubblicità)

VI) SULL'ACCORDO CON I CREDITORI EX ARTT. 7 e seg. L. 3/2012 e ss.

L'accordo con i creditori, regolato dall'art. 7 e segg. L. 3/2012 e ss. modd, è una delle tre procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento disciplinate dalla vigente normativa.

Il debitore consumatore propone ai propri creditori, attraverso l'ausilio dell'OCC, un accordo di soddisfazione dei debiti che preveda la soddisfazione dei crediti (contratti per fronteggiare esigenze personali e familiari) ed aggravati dal sistema di innescato dall'utilizzo di carte di credito revolving, sulla scorta del piano di seguito esposto.

L'accordo costituisce una convenzione tra debitore e i creditori aderenti che si forma nel processo e non produce effetti senza la omologazione dell'autorità giudiziaria. Trattasi quindi di atto complesso a formazione progressiva, nel quale il legislatore ha inteso rafforzare la autonomia privata.

Quanto al contenuto, per effetto delle modifiche apportate dal D.l n. 179/2012 l'accordo si caratterizza per profili assimilabili al concordato, sicché tutti i creditori sono vincolati dall'accordo raggiunto con la maggioranza qualificata del 60%.

Il debitore può procedere altresì alla suddivisione in classi dei creditori per dare omogeneità alla proposta anche in caso di crediti aventi natura giuridica non omogenea.

Sempre in ordine ai creditori, la normativa consente di prevedere il pagamento di quelli privilegiati anche in misura parziale e comunque non inferiore al valore di mercato dei diritti /beni su cui insiste la prelazione (ergo privilegio). Nel caso di specie i creditori privilegiati vengono pagati per

l'intero, ad eccezione dello studio legale Gaudenzi-Andruccioli che vengono declassati al chirografo per compensi e spese di difesa e rappresentanza nei procedimenti giudiziali pendenti vs Compass e Ifis npl, per rinuncia espressa al privilegio da parte dei sottoscritti professionisti Avv. Giovanna Gaudenzi e Avv. Silvia Andruccioli.

Il Sig. Rizzo ha inoltre dichiarato di essere comproprietario per la quota di 1/27 (un ventisettesimo) di un bene immobile ad uso civile abitazione, categoria A/3, sito in Salerno, costituito da 3,5 vani, pervenuto per successione ex lege della nonna paterna, Pezzuti Rosa deceduta in data 24/8/2019, in rappresentazione del padre premorto (rif. doc. 19).

Da valori OMI, tenuto conto della vetustà dell'immobile e dello stato di conservazione, il valore dell'immobile è stimato in euro 124.200,00 pertanto la quota di 1/27 in capo al Rizzo Marco ha un valore di euro 4.563,00. In ragione di tale valore il Rizzo ha aumentato di euro 50,00 mensili la quota messa a disposizione dei creditori, rispetto a quella iniziale di euro 400,00 indicata nella domanda depositata all'OCC.

La realizzazione del valore della quota con liquidazione dell'immobile non porterebbe ad un valore superiore dovendosi tenere conto che già i valori OMI sono maggiori rispetto a quelli effettivi di mercato ed inoltre il prezzo base d'asta rispetto al valore di mercato subisce una riduzione del 20% ca. e dal ricavato devono essere decurtate le spese della procedura esecutiva, che sono quantificabili nell'importo di euro 8.000,00 -imputabile al Rizzo pro quota- e, trattandosi di esecuzione su una quota immobiliare dovrà procedersi al preventivo giudizio di divisione con aggravio di costi e tempi, da aggiungersi a quelli propri della procedura esecutiva.

Detto importo va poi rapportato alla quota di proprietà: dell'importo pro quota si è comunque tenuto conto ai fini del quantum offerto alla massa dei creditori

Il sig. Rizzo è proprietario, come sopra già evidenziato, dei seguenti veicoli, di valore risibile e necessari al debitore per raggiungere il posto di lavoro e per la soddisfazione delle esigenze familiari considerando gli spostamenti dei 2 figli minori:

- ATV Volkswagen tg. DC822DT immatricolata luglio 2006- acquistata il 22/10/2019
- MOTOCICLO Piaggio Liberty tg.BD90946 immatricolato aprile 2001- acquistato il 25/5/2015

Nel presente accordo non viene considerato il trattamento di fine rapporto trattasi di credito che, allo stato, non è esigibile né a disposizione del ricorrente. Inoltre, in via precauzionale si ritiene utile e necessario da mantenere a favore della famiglia composta anche da due figli ancora piccoli.

Per i crediti prededucibili e per i privilegiati -Regione Emilia Romagna e Agenzia riscossione per gli aggi, che hanno privilegio generale sui beni mobili- è previsto il pagamento integrale. Per i creditori chirografari -tra cui sono inseriti anche i crediti professionali Avv. Giovanna Gaudenzi e Avv. Silvia Andruccioli-, non verranno soddisfatti integralmente, ma in percentuale come previsto al precedente punto V (creditori a cui è rivolto l'accordo)

L'accordo deve poi prevedere scadenza e modalità di adempimento oltre alla percentuale di soddisfazione dei creditori in modo che l'OCC possa esprimersi sulla fattibilità dell'accordo stesso.

I contenuti dell'accordo sono liberamente scelti e proposti dal debitore e possono anche prevedere la cessione di crediti futuri, cessione di beni e diritti.

Allo stato non vi sono crediti impignorabili ex art. 545 C.C.

VII) LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA': REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI

Quanto al **profilo oggettivo**, ai fini dell'accesso alla procedura il debitore deve trovarsi in uno "stato di sovraindebitamento".

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. n. 3/2012 è tale "*una situazione di perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni*".

Tale stato di sovraindebitamento è evidenziato dallo squilibrio sul totale dei debiti, inseriti nell'accordo e non inseriti e lo stipendio nel caso che ci occupa principalmente dal debito vantato dall'Amministrazione Finanziaria e dall'Agente per la Riscossione.

Si è condivisibilmente osservato in dottrina che non esiste una definizione universalmente accettata di sovraindebitamento, né è dato rinvenire una nozione giuridica che consenta di misurare lo stato di sovra indebitamento.

Alcuni autori ritengono che gli elementi necessari affinché possa dirsi sussistente tale situazione sono due: a) la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina b) la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Per quanto concerne i **requisiti soggettivi** di ammissibilità, va doverosamente rilevato che l'art. 7 cit. prevede che non possono usufruire

dell'accordo coi creditori o del piano del consumatore coloro che sono soggetti ad altre procedure concorsuali diverse rispetto a quelle disciplinate dalla L. 3/2012 e coloro che hanno fatto già ricorso nei precedenti cinque anni a procedimenti di esdebitazione.

La normativa contenuta nella L. n. 3/2012, così come modificata dal D.L. 179/2012, individua i soggetti debitori cosiddetti "non fallibili" ai quali si applica la procedura di composizione della crisi.

E' oramai pacifico che alla procedura dell'accordo possa ricorrere anche il consumatore

I debiti sorti in capo al Sig. Rizzo Marco sorgono da debiti per far fronte alle esigenze personali e familiari.

Per i motivi sopra esposti sussistono tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi in capo all'istante per accedere all'istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento, sanciti dalla disciplina contenuta nella L. n. 3/2012, così come modificata e aggiornata alla luce del D.L. n. 179/2012.

VIII) SUI CREDITORI ED IL NECESSARIO RAGGIUNGIMENTO DELLA PERCENTUALE DEL 60% PER ACCEDERE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Tra i presupposti di non minore importanza vi è la necessità del raggiungimento del consenso di creditori che rappresentano il 60% dei debiti per ottenere la omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ad opera del Tribunale adito. Il consenso dei creditori deve infatti raggiungere tale soglia così come sancito dall'art. 11 della L. n. 3/2012.

Ed invero, tra i creditori coinvolti nel caso oggetto d'esame, vi sono:

- La Regione Emilia Romagna per l'imposta di bollo su veicoli per gli anni 2016 e 2017; atv che il Rizzo ha ceduto per evitare le spese di rottamazione.

- UNICREDIT spa, con cui il Rizzo ha intrattenuto un rapporto continuativo e che ha inglobato la maggior parte dei debiti, concedendo al Rizzo un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio ed ulteriore finanziamento destinato in parte all'estinzione di extra fido su conto corrente

- IFIS NPL spa, cessionaria degli originari crediti AGOS Ducato, che hanno concesso al Rizzo linee di credito, anche con carte di credito revolving che ne hanno aggravato la posizione, e con la quale è pendente avanti al Giudice di Pace di Rimini giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (RG 449/2020 GdP Rimini dott. Santini -udienza 4/12/2020)

- COMPASS spa, creditore procedente dell'esecuzione presso terzi in corso avanti al Tribunale di Rimini (RGE 695/2019), che vedrebbe frustrata la sua aspettativa creditoria, in quanto la somma del pignoramento del quinto verrebbe messa a disposizione in via concorsuale, sia per quanto già accantonato dal datore di lavoro, sia per quanto sarà guadagnato dal sig. Rizzo in futuro, a cui in considerazione di ciò viene offerta una percentuale più alta rispetto agli altri creditori.

Vero è, comunque, che la somma che il Sig. Rizzo mette a disposizione dei creditori vuole essere maggiore dei 408,40 euro ca. che allo stato viene

decurtata dallo stipendio ad esclusivo beneficio di Compass spa (pignoramento presso terzi) e di Unicredit (cessione per euro 170,00 al mese) e può raggiungere la quota di 450 euro con l'accordo, pur richiedendo un grande sforzo anche da parte della compagna che dovrà gravarsi di una maggiore partecipazione alle spese familiari, ai fini della fattibilità dell'accordo.

E' necessario che i creditori manifestino il consenso all'accordo, in modo espresso oppure tacito (cd. silenzio-assenso).

IX) ASSENZA DI ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Si evidenzia che il debitore, sulla scorta della documentazione prodotta e della dichiarazione rilasciata al gestore della crisi, non ha subito impugnazione di atti inerenti la disposizione del patrimonio e nemmeno azioni ex art. 2901 C.C. anche in ragione del fatto che gli unici atti di disposizione riguardavano vecchie autovetture, che sotto l'aspetto economico sono state trattate somme irrisorie destinate al riacquisto di un'autovettura funzionante e necessaria alle esigenze della famiglia e, in un caso, la cessione è stata determinata dalla necessità di evitare le spese di demolizione del veicolo ottenendo, invece, una somma ancorchè minima.

X) ELENCO DEI CREDITORI E DELLE POSTE PASSIVE

Il Sig. Rizzo intende proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti ai sensi dell'art. 7 L. n. 3/2012, così come modificato dal D.L. n. 179/2012, al fine di provvedere al pagamento in misura ridotta dei debiti qui esposti.

Attualmente il debitore, anche grazie all'aiuto della compagna, come sopra meglio specificato, fa fronte alle proprie necessità di vita ma solo il buon

esito della procedura *de qua* consentirà allo stesso di ottenere un *fresh start* nel sistema economico/lavorativo.

Con la continuazione dell'attività lavorativa reperirà il denaro necessario per soddisfare, seppure in misura ridotta, i debiti ancora oggi esistenti.

XI) SUL CONTENUTO E SULLA ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO

Alla prossima udienza di esecuzione, fissata per il 7 ottobre 2020, il debitore auspica di poter produrre il provvedimento di apertura della procedura contenente la fissazione di udienza per l'omologa e l'ordine di sospensione del procedimento di esecuzione presso il terzo -fino a quando l'omologazione non avverrà, con onere del difensore di documentare la mancata omologa e la riviviscenza dell'esecuzione- cosicchè il debitore, ai fini del presente procedimento, possa rientrare nella disponibilità della somma accantonata che a tutto il settembre 2020 si presume essere pari a euro 3.781,84 e che crescerà ulteriormente nei mesi successivi sino all'omologa (rif. doc. 2).

Si comprende che i tempi siano ristretti, ma, come già sopra evidenziato, l'istruttoria è stata sospesa per le disposizioni COVID 19 e a causa dell'inerzia di Unicredit spa, solo in data 25 agosto 2020 è stato possibile conoscere l'esatto credito nei confronti dell'istituto bancario che è il maggior creditore.

In conclusione con la seguente proposta il debitore Rizzo Marco, offre di corrispondere:

- in unica soluzione l'intera somma accantonata dal datore di lavoro dal

giugno 2019, che verrà liberata dal pignoramento dello stipendio in corso, anche con pagamento diretto tramite il datore di lavoro ove ritenuto preferibile da parte dei creditori, entro 30 giorni dall'omologazione dell'accordo, *somma che considerando lo stipendio del mese di ottobre (per il quale la busta paga è in corso di emissione) sarà di euro 4.020,24 e ipotizzando 2 mesi per giungere all'esecuzione dell'accordo omologato attesa la tempistica suindicata, aumenterà di Euro 476,80*, così in totale la somma immediatamente disponibile dall'omologa si prospetta essere **4.497,04.**

- inoltre, dal mese successivo all'accordo -anche con pagamento diretto tramite il datore di lavoro, ove ritenuto utile ai fini dell'accordo- la ulteriore somma di euro **27.000,00** che sarà versata in 60 rate mensili (5 anni) dell'importo di euro 450,00 ciascuna, con decorrenza 30 giorni dal deposito del provvedimento di omologa.

- La somma accantonata dal datore di lavoro e svincolata in favore della procedura sarà impiegata in favore dei creditori in prededuzione il cui saldo avverrà, al pari degli altri creditori, con i successivi versamenti mensili di euro 450,00 che il debitore provvederà ad eseguire mensilmente per 60 mesi, come sopra meglio evidenziato, e così per un totale di euro 27.000,00, destinati al pagamento integrale dei creditori prededotti e di quelli privilegiati e, in ragione della percentuale del 33,36%, in favore dei creditori chirografari; con riserva di integrare con gli eventuali interessi che dovessero essere conteggiati, sotto la vigilanza dell'OCC.

*****

Ciò premesso il Sig. **Rizzo Marco**

PROPONE

ai propri creditori, l'accordo ex artt. 7 e seg. L. 3/2012 e s.m. e i. descritto in premessa e da intendersi qui integralmente richiamato e sintetizzato nella tabella che segue

TABELLA di PROPOSTA AI CREDITORI

IN PREDEDUZIONE

OCC **4.302,56**

Compensi e spese vive e di mantenimento procedura

Studio legale Gaudenzi - Andruccioli **2.918,24**

Compensi e spese assistenza e rappresentanza nella presente procedura

IN PRIVILEGIO (100%)

AGENZIA delle ENTRATE- RISCOSSIONE **17,96**

aggi e spese su cartella 02020190004707389000

aggi e spese su cartella 02020180005706251000

REGIONE EMILIA ROMAGNA **411,62**

(cartella 02020190004707389000) Bollo auto 2016

(cartella 02020180005706251000) Bollo auto 2017

IN CHIROGRAFO (per declassamento o per natura) (32,36%)

AGENZIA delle ENTRATE- RISCOSSIONE **5,45**

su cartella 02020190004707389000

su cartella 02020180005706251000

REGIONE EMILIA ROMAGNA **37,78**

Su cartella 02020190004707389000

Su cartella 02020180005706251000

BANCA UNICREDIT spa **17.253,80**

COMPASS SPA **3.534,00**

IFIS NPL SPA **1.481,50**

(cessionaria AGOS DUCATO spa)

Studio Gaudenzi Andruccioli **1.534,13**

(difesa giudizi civili e procedura esecutiva)

Si allegano:

1) Certificato storico di residenza e stato di famiglia

2) Contratto di lavoro e buste paga dal gennaio 2018 all'agosto 2020

3) Certificazione UNICA 2019-2018-2017-2016

4) Certificato di residenza e stato di famiglia cumulativo Cecchini Eleonora

5) Buste paga Cecchini Eleonora dal febbraio al dicembre 2019

6) Centrale rischi Rizzo Marco e CRIF

7) Richiesta finanziamento e cessione stipendio Unicredit spa

8) Precisazione crediti UNICREDIT spa

9) Precisazione crediti IFINS npl (cessionaria Agos Ducato)

10) Decreto ingiuntivo IFIS npl

11) Contratto e decreto ingiuntivo Compass spa

12) Precisazione credito e Pignoramento presso terzi Compass spa

13) Precisazione credito Agenzia Entrate Riscossione con estratti di ruolo

14) Citazione in opposizione a DI Ifis e comunicazione rinvio udienza di opposizione al 4/12/2020 GdP dott. Santini

15) Atti e provvedimenti del giudizio di opposizione all'esecuzione art. 617 cpc RGE 695-1/2019Trib. Rimini-- Atti e provvedimenti del giudizio di opposizione all'esecuzione 615 cpc RGE 695-2/2019 Trib. Rimini -atti e provvedimenti del giudizio di opposizione all'esecuzione art. 617 cpc RGE 695-3/2019 Trib Rimini-Provvedimento di rinvio udienza di assegnazione -esecuzione RGE 695/2019 Trib. Rimini Pignoramento presso terzi

16) Atto di compravendita immobile Cecchini Eleonora e piano ammortamento mutuo fondiario

17) Prospetto spese familiari

18) visure e atti PRA veicoli ceduti

19) prospetto calcolo e valori OMI-visura catastale

20) n.2 ispezioni PRA veicoli intestati (atv e motoveicolo), libretti di circolazione – CdP atv

21) estratto conto previdenziale

22) e/c bancari Rizzo Marco

23) e/c Post pay

24) ispezione ipotecaria nazionale

25) certificato penale generale e carichi pendenti

26) conferimento incarico OCC

27) attestazione gestore dott. ssa Monica Amati

28) anagrafe tributaria

29) visura protesti negativa

30) copia carta di identità e tessera sanitaria Rizzo Marco

Ai sensi e per gli effetti di legge si dichiara che per la presente procedura è previsto il versamento del contributo unificato in misura fissa di euro 98,00.

Riccione, 3/10/2020

Avv. Giovanna Gaudenzi Avv. Silvia Anfuccioli

P.TO Marco Rizzo